



OSSERVATORIO SU DIRITTI UMANI E COMMERCIO INTERNAZIONALE

1. OBBLIGHI INTERNAZIONALI SOSTANZIALI E PROCEDURALI IN MATERIA ECONOMICA E COMMERCIALE E DIRITTI UMANI: ALCUNE CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE.

*Symptômes de ruine. Bâtiments immenses. Plusieurs, l'un sur l'autre.
Des appartements, des chambres, des temples, des galeries, des escaliers,
des coécums, des belvédères, des lanternes, des fontaines, des statues. – fissures.
Lézardes, humidité provenant d'un réservoir situé près du ciel.
Comment avertir les gens, les Nations?
Avertissons à l'oreille les plus intelligents.*

(C. BAUDELAIRE, *Symptômes de ruine*)

1. I rapporti e i punti di contatto, e di frizione, fra i diritti umani e le norme internazionali che disciplinano i rapporti economici in generale, e gli scambi commerciali tra Stati, in particolare, sono molteplici, complessi, di difficile inquadramento.

Pascal Lamy, uno dei Direttori generali dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), qualche tempo fa, sostenne che le regole internazionali sugli scambi commerciali avrebbero a fondamento i medesimi valori posti alla base di quelle sui diritti umani: libertà individuale, responsabilità, divieto di discriminazioni, rispetto della *rule of law* ([P. LAMY, *Towards shared responsibility and greater coherence: human rights, trade and macroeconomic policy*, Speech at the Colloquium on Human Rights in the Global Economy, Co-organized by the International Council on Human Rights and Realizing Rights, Geneva, 13 gennaio 2010](#)).

Anche parte della dottrina ha affermato che il sistema internazionale degli scambi commerciali mirerebbe a raggiungere i medesimi obiettivi del regime internazionale di tutela dei diritti fondamentali, promuovendo la libertà individuale (mediante la rimozione delle restrizioni commerciali), la non discriminazione (in particolare mediante gli obblighi del trattamento generalizzato della nazione più favorita e del trattamento nazionale) e il rispetto della *rule of law* (per il tramite degli obblighi di trasparenza e mediante i sistemi di soluzione delle controversie commerciali; per una elaborazione di questa teoria v. E.U. PETERSMANN, *The WTO Constitution and Human Rights*, in *Jour. Int. Econ. Law*, 2000, p. 19 ss.).

Altri autori hanno invece criticato, anche molto aspramente, questa impostazione, evidenziando come i diritti protetti dal sistema commerciale multilaterale sarebbero, per un verso e sotto il profilo oggettivo, numericamente ridotti rispetto a quelli promossi e tutelati

in quanto diritti umani, e per l'altro, sotto il profilo soggettivo, i medesimi sarebbero – peraltro per il solo tramite degli ordinamenti interni, vista la nota irrilevanza degli accordi commerciali *in foro interno* – garantiti esclusivamente a una ristretta cerchia di beneficiari, peraltro non necessariamente persone fisiche (e in massima parte coincidente con gli operatori commerciali stranieri), mentre i diritti umani avrebbero per loro natura portata universale e si riguarderebbero le persone (*ex multis*, v. [P. ALSTON, *Resisting the Merger and Acquisition of Human Rights by Trade Law: A Reply to Petersmann*, in *Eur. Jur. Int. Law*, 2002, p. 815 ss.](#); [R. HOWSE, *Human Rights in the WTO: Whose Rights, What Humanity? Comment on Petersmann*, in *Eur. Jur. Int. Law*, 2002, p. 651 ss.](#)).

La differenza di prospettiva, unita alla grande sensibilità dei temi trattati, ha infiammato la disputa dottrinale, al punto che le controparti si sono reciprocamente accusate di essersi avventurate in “Alice in Wonderland non-discussion” e di utilizzare “aggressive legal phantasms” (cfr., ad es., la replica di [E.U. PETERSMANN, *Human Rights, International Economic Law and Constitutional Justice: A Rejoinder*, *Eur. Jour. Int. Law*, 2008, p. 955 ss.](#) agli scritti di Alston e Howse che ho appena citato).

Ora, la ristrettezza della gamma di beneficiari dei “diritti economici” garantiti dall'ordinamento internazionale e la loro specialità comportano il rischio che i loro beneficiari possano risultare in qualche misura privilegiati qualora i loro interessi dovessero entrare in conflitto, potenziale o effettivo, con valori e norme poste a presidio di diritti fondamentali.

I casi, al riguardo, possono essere innumerevoli.

Basti pensare, per fare qualche esempio, al conflitto tra le norme a tutela dei diritti di proprietà intellettuale e il diritto alla salute e all'accesso ai farmaci (su cui v. *infra*, il par. succ.); alla disciplina degli scambi internazionali di prodotti agricoli e ai suoi rapporti con il diritto al cibo (sul tema, da ultimo, v. [A. LIGUSTRO, *Diritto al cibo e sovranità alimentare nella prospettiva dell'Organizzazione mondiale del commercio*, in *Dir. pub. comp. eur.*, 2019, p. 421 ss.](#), il quale evidenzia però una sempre maggiore attenzione del sistema commerciale multilaterale al diritto al cibo, in particolare dopo le modifiche apportate all'Accordo sull'agricoltura dell'OMC dal c.d. [Bali Package](#)); alla liberalizzazione degli investimenti in relazione alla tutela della proprietà privata e ai limiti imposti alla sovranità statale su situazioni che potrebbero impattare su diritti fondamentali; alle questioni sollevate dall'uso delle nuove tecnologie a fini commerciali e al loro impatto sulla riservatezza e il legittimo trattamento dei dati.

E la lista potrebbe continuare.

Altrettanto, se non più, delicati, poi, sono i rischi che la regolamentazione internazionale degli scambi commerciali in senso neoliberista può produrre sulle esigenze dello sviluppo: già [il Report su globalizzazione e diritti umani](#) elaborato nel 2000 dai due *special rapporteurs* nominati in seno alla sottocommissione delle Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite per la promozione e la protezione dei diritti umani evidenziava l'impatto negativo della c.d. globalizzazione economica sul rispetto di molti dei diritti garantiti dal [Patto sui diritti civili e politici](#) e da [quello sui diritti economici, sociali e culturali](#), specie nei confronti dei soggetti più vulnerabili,

In particolare, specifici obblighi di liberalizzazione degli scambi internazionali potrebbero mettere a repentaglio il godimento del diritto alla vita, il rispetto del divieto di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la libertà dalla schiavitù, il diritto all'uguaglianza e alla non discriminazione, quello a godere di adeguati standard di vita (ivi compresi il diritto

all'acqua, al cibo, al vestiario e alla casa), il diritto alla salute fisica e mentale e quello al lavoro e a condizioni di lavoro eque e giuste, le libertà di associazione e di assemblea.

E il rischio in parola appare ancora più grande proprio per i Paesi meno industrializzati, i quali subiscono in misura più stringente rispetto a quelli che lo sono in misura maggiore le dinamiche del profitto e, di conseguenza, potrebbero essere indotti ad adottare politiche e approcci non del tutto compatibili con gli obblighi internazionali di tutela dei diritti umani, nella speranza di promuovere lo sviluppo economico.

La situazione complessivamente descritta ha imposto da tempo quindi una domanda: “can international economic forces that are engineered by both State and private actors be unleashed on humanity in a manner that ignores international human rights law?” (cfr. il par. 44 del Report *supra* citato).

Va detto pure che le organizzazioni internazionali che amministrano trattati commerciali – in particolare (ma non solo) l'OMC – a causa del tipo di competenze che sono loro attribuite, di natura essenzialmente normativa, *in quanto tali*, è improbabile abbiano occasione di violare *direttamente* i diritti umani, a differenza di quanto avviene nel caso di altre organizzazioni, le cui competenze, che consentono loro di porre in essere risoluzioni c.d. operative – possono invece impattare *immediatamente* su tali diritti (cfr. [E. MÉGRET, F. HOFFMANN, The UN as a Human Rights Violator - Some Reflections on the United Nations Changing Human Rights Responsibilities, in Hum. Rts. Q., 2003, p. 314 ss.](#) Un discorso differente, invece, potrebbe esser fatto per Fondo monetario internazionale e Banca mondiale, su cui si veda brevemente, *infra* il par. 4).

Tuttavia le competenze delle prime, come abbiamo accennato, producono certamente implicazioni importanti su godimento e protezione dei diritti umani, dal momento che la tutela di questi ultimi presuppone un contesto giuridico e istituzionale a tal fine idoneo.

2. La questione del conflitto tra norme internazionali in materia economica e diritti umani, peraltro, è stata indicata come uno dei molteplici indici della c.d. “frammentazione” dell'ordinamento internazionale (al riguardo cfr. il [Report del Gruppo di studio della Commissione di diritto internazionale finalizzato da M. KOSKENNIEMI, Fragmentation of international law: difficulties arising from the diversification and expansion of international law](#)).

Tuttavia, dal momento che, come noto, gli obblighi internazionali in materia commerciale “are not to be read in clinical isolation from public international law” (l'espressione, contenuta nel rapporto dell'Organo d'appello dell'OMC WT/DS2/AB/R del 29 aprile 1996, *United States - Standards for Reformulated and Conventional Gasoline*, si riferiva alle norme degli Accordi OMC. Tuttavia, se si considera che è stata concepita pensando ad un sistema *self-contained* come quello cui appartiene l'Organo che l'ha coniato, la stessa può *a fortiori* essere applicata a tutte le norme internazionali che disciplinano obblighi commerciali; sul punto v. [A. LINDROOS, M. MEHLING, Dispelling the Chimera of 'Self-Contained Regimes' International Law and the WTO, in Eur. Jour. Int. Law, 2006, p. 857 ss.](#)), una loro interpretazione in buona fede e, soprattutto, un'interpretazione siffatta delle eccezioni agli obblighi di liberalizzazione, potrebbe spesso condurre a una lettura, e quindi a una applicazione, coerente con i diritti umani.

Come è stato osservato, ci sono principalmente due strade per tentare il coordinamento tra obblighi commerciali e diritti umani: utilizzare i primi per garantire (anche) il rispetto dei secondi (quello che è stato definito uso “offensivo” o “positivo”) o utilizzare i secondi per mitigare i primi o addirittura derogarvi (il c.d. “uso “difensivo” o

“negativo”; J. PAUWELYN, *Human Rights in WTO Dispute Settlement*, in T. COTTIER, J. PAUWELYN, E. BÜRGI (Eds), *Human Rights and International Trade*, Oxford, 2005, p. 205 ss.).

Per un’applicazione del primo approccio si pensi, con riguardo al sistema commerciale multilaterale, alla [Dichiarazione di Doha su TRIPs e salute pubblica](#), volta a bilanciare la protezione dei diritti di proprietà intellettuale – certamente determinante perché le imprese farmaceutiche promuovano attività di ricerca e sviluppo, indispensabili per la scoperta e la creazione di nuovi farmaci e quindi per il miglioramento complessivo di qualità e durata della vita – con il diritto umano alla salute (in dottrina cfr. [G. MARCEAU, WTO Dispute Settlement and Human Rights, in Eur. Jur. Int. Law, 2002, p. 753 ss.](#)).

Tale Dichiarazione – che dimostra come sia possibile coordinare le norme commerciali con quelle a tutela dei diritti fondamentali – ha comportato una modifica dell’Accordo TRIPs, entrata in vigore nel 2017, la quale, proprio al fine di tutelare il diritto alla salute, autorizza l’importazione, da parte di Paesi in via di sviluppo e Paesi meno sviluppati che non siano in grado di produrli autonomamente, di farmaci generici da produttori di Paesi terzi in base a un regime di licenze obbligatorie.

È il caso di ricordare che ai sensi dell’[art. 31 TRIPs](#) sono tali le licenze rilasciate da uno di Membri le quali consentano lo sfruttamento o la produzione di beni protetti da diritti di proprietà intellettuale senza l’autorizzazione del loro titolare. Va pure ricordato come, in linea di principio, la lett. *f*) del medesimo articolo contempli la rilevanza esclusivamente nazionale di tali licenze obbligatorie, consentendo che i medicinali prodotti sulla loro base possano essere forniti solo sul mercato nazionale del Paese che le adotta.

L’emendamento entrato in vigore nel 2017 inserisce nell’Accordo TRIPs un nuovo [art. 31 bis](#), così come pure un Annesso e un Appendice, complessivamente volti a derogare al limite territoriale delle licenze obbligatorie: gli obblighi imposti ai Paesi esportatori ai sensi dell’art. 31, lett. *f*), sono difatti derogati al fine di consentire a ogni Paese membro di esportare farmaci generici fabbricati in virtù di licenze obbligatorie da esso adottate, per soddisfare le esigenze dei Paesi importatori. La previsione, insomma, opera come base giuridica per l’adozione di licenze che consentano ai Paesi con capacità produttive limitate o del tutto assenti, di importare farmaci generici a prezzi accessibili dai Paesi in cui i prodotti farmaceutici sono brevettati.

Passando al secondo approccio, quello “difensivo”, esso risulta applicato in tutti i casi in cui si invochi un’eccezione a un obbligo commerciale al fine di derogarvi per non violare diritti umani (si pensi, ad esempio, al caso dell’art. XX del GATT; cfr. [R. HARRIS, G. MOON, GATT article xx and human rights: what do we know from the first 20 years? in Melbourne Journal of International Law, 2015, p. 1 ss.](#)) o qualora questi ultimi vengano invocati come causa di giustificazione per una siffatta deroga.

In quest’ultimo senso, da ultimo, si veda il caso [European Communities — Measures Prohibiting the Importation and Marketing of Seal Products](#), in cui l’Unione europea ha sostenuto la legittimità di alcune sue misure commerciali astrattamente incompatibili con il sistema commerciale multilaterale invocando la [Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni](#) e la [Convenzione 169 dell’Organizzazione internazionale del lavoro \(OIL\) sulle popolazioni indigene e tribali](#),

3. Il rapporto critico fra obblighi commerciali e diritti umani non concerne solo le norme di contenuto materiale, ma anche quelle procedurali/processuali.

Si pensi, per un verso, alla necessità di garantire il rispetto dei diritti umani all’interno di procedimenti contenziosi internazionali in materia commerciale, in particolare qualora i

medesimi siano attivabili dai privati, come accade, ad esempio, nel caso dei meccanismi di soluzione delle controversie tra Stati e investitori (i c.d. *Investor-State Dispute-settlement Systems*, ISDS) e, per altro, ai conflitti di giurisdizione che potrebbero porsi fra sistemi di soluzione delle controversie commerciali e meccanismi contenziosi differenti, anche relativi a diritti umani, contemplati da altri strumenti internazionali (in merito alla c.d. *judicial communication* v. di recente [M.Q. ZANG, *Shall We Talk? Judicial Communication between the CJEU and WTO Dispute Settlement*, in *Eur. Jour. Int. Law*, 2017, p. 273 ss.\)](#)

Per quanto concerne la prima questione, ricordiamo che le clausole ISDS consentono agli investitori stranieri di convenire dinanzi a un collegio arbitrale lo Stato ospitante l'investimento. Meccanismi siffatti possono avere gravi implicazioni per i diritti umani, la *rule of law* e la democrazia, dal momento che vanno ad impattare sulla sovranità nazionale dello Stato di investimento e sollevano quindi importanti questioni relative, tra gli altri, al rispetto del diritto ad un processo equo, alla trasparenza, alla parità di accesso a un tribunale, al divieto di discriminazione e alla certezza del diritto (per un'analisi del principio del *fair trial* nel diritto internazionale mi permetto di rinviare a [G.M. RUOTOLO, *Il "caso Lula" e il diritto internazionale*, in *Dir. um. dir. int.*, 2018, p. 663 ss.\)](#)).

Peraltro clausole siffatte portano spesso anche al c.d. *regulatory chill*, espressione con la quale si fa riferimento al timore degli Stati ospitanti gli investimenti di poter esser condannati, in sede ISDS, a pagare all'investitore un risarcimento per le modifiche di disciplina interna, successive all'investimento, le quali gli abbiano cagionato danni o minori guadagni, timore al quale consegue il "congelamento", appunto, delle legislazioni interne, anche qualora una loro modifica possa essere "socialmente" opportuna (v. [E. JANEBA, *Regulatory Chill and the Effect of Investor State Dispute Settlements*, \(November 23, 2016\). *CESifo Working Paper Series No. 6188*](#)).

Va anche detto, d'altro canto, che anche la proprietà privata rientra tra i diritti umani, e proprio la sua tutela è uno degli obiettivi dei meccanismi ISDS.

E peraltro una protezione efficace degli investitori stranieri incoraggia costoro a porre in essere investimenti a lungo termine, i quali, a loro volta, possono promuovere la crescita economica del Paese ospitante e creare nuovi posti di lavoro e, di conseguenza, contribuire a costruire un contesto di maggiore attenzione per i diritti fondamentali.

Al riguardo ricordiamo che la Commissione europea, durante il negoziato, poi fallito, per la approvazione della *Transatlantic Trade and Investment Partnership* (TTIP) con gli USA, aveva proposto l'istituzione di un [Investment Court System \(ICS\)](#) il quale mirava a correggere alcuni dei difetti dei meccanismi ISDS di cui abbiamo detto senza, al contempo, lasciare la protezione degli investitori stranieri alla competenza esclusiva dei giudici interni degli Stati ospitanti, che potrebbe comportare violazioni del principio di terzietà.

La proposta merita qualche parola in più, dal momento che potrebbe essere recuperata, indipendentemente dal TTIP nel cui contesto era stata avanzata, sotto la denominazione di [Multilateral Investment Court](#).

Il meccanismo in parola dovrebbe essere articolato in due gradi di giudizio: l'art. 9 della *sub-section 4* della proposta della Commissione in sede TTIP istituiva difatti un *First Instance Tribunal*, composto di 15 giudici, e l'art. 10 un *Appeal Tribunal*, composto di 6 giudici, tutti permanenti. E, come noto, la natura permanente dei giudici è uno degli elementi che caratterizza la giurisdizione internazionale, distinguendola dall'arbitrato: difatti il sistema in parola appare più fortemente connotato in senso giurisdizionale rispetto ai meccanismi ISDS tradizionali, che hanno caratteristiche arbitrali, dal momento che gli organi contenziosi contemplati nel primo sono composti di individui, non a caso

denominati “giudici”, ai quali è peraltro richiesta una qualificazione di livello comparabile a quella necessaria per la nomina a membri di corti internazionali permanenti (esser membri di organi giurisdizionali interni di elevato grado, giureconsulti di notoria competenza nel campo del diritto internazionale e non semplicemente della materia degli investimenti).

Al fine di scongiurare rischi di conflitto di interessi, poi, costoro, a differenza degli arbitri dei sistemi ISDS, una volta assunto l’incarico, non potrebbero più agire da consulenti di Stati o di privati in eventuali controversie in materia di investimenti, neppure una volta scaduto il loro mandato.

La proposta, peraltro, limitava la legittimazione a ricorrere degli investitori a questioni di rilevante importanza, come discriminazioni basate su genere, razza, religione o nazionalità, espropriazioni senza indennizzo o diniego di giustizia: l’art. 3 (rubricato “Treatment of Investors and of covered investments”), che al par. 1 obbligava i firmatari a un trattamento giusto ed equo (“fair and equitable”) degli investimenti stranieri sul proprio territorio, al par. 2 chiariva che tale obbligo sarebbe stato violato in caso di diniego di giustizia dinanzi a corti interne in procedimenti di ogni natura (penali, civili o amministrativi), di gravi violazioni del principio del giusto processo, come – a titolo esemplificativo – in caso di mancato rispetto degli obblighi di trasparenza o di frapposizione di ostacoli all’accesso effettivo alla giustizia, nel caso di arbitrarietà manifesta, di discriminazione in ragione di sesso, razza o credo religioso, in caso di molestie, coercizione, abuso di potere o condotte analoghe e in presenza di qualunque altra violazione dell’obbligo di trattamento giusto ed equo degli investimenti.

Il modello ICS, al fine di tutelare la potestà legislativa degli Stati e scongiurare il rischio di *regulatory chill* di cui dicevamo, all’art. 2 prevedeva poi che le sue disposizioni non avrebbero potuto in alcun modo limitare il diritto degli Stati di adottare le misure normative ritenute necessarie a salvaguardare interessi superiori come la salute pubblica, la sicurezza, l’ambiente e la pubblica moralità, o a garantire forme di protezione sociale o dei consumatori o, ancora a proteggere la diversità culturale.

La disposizione chiariva anche che nessuna norma dell’ICS avrebbe potuto essere interpretata come contenente un obbligo di *stand-still*, cioè come volta ad imporre alle parti il divieto di modificare le proprie norme interne, anche in un senso svantaggioso per gli investitori o le loro aspettative di profitto. Ancora, il successivo art. 5, che pure imponeva alle parti contraenti il divieto generalizzato di nazionalizzazione o espropriazione, diretta o indiretta (“through measures having an effect equivalent to nationalisation or expropriation”) degli investimenti stranieri, contemplava eccezioni specifiche a tale divieto per tutti i casi in cui la misura ablativa fosse stata volta a perseguire uno scopo di pubblico interesse, fosse adottata mediante una procedura conforme alla legge, in modo non discriminatorio e contemplasse il pagamento di un indennizzo tempestivo, adeguato ed efficace.

Il Consiglio d’Europa, in un Report del 2017 ([doc. 1422505 del gennaio 2017, *Human rights compatibility of investor-State arbitration in international investment protection agreements*](#)) ha valutato positivamente, nella prospettiva della tutela dei diritti umani, questa proposta, ritenendola un ragionevole compromesso tra lo *status quo*, caratterizzato da una molteplicità di meccanismi ISDS, con il conseguente rischio di ulteriore frammentazione dell’ordinamento, e la piena rinazionalizzazione della protezione degli investimenti dinanzi ai giudici interni, e ne ha quindi auspicato l’attuazione.

Nell’attesa di capire se questo meccanismo verrà effettivamente istituito e per quanto concerne, invece, il secondo dei profili delineati in apertura di questo paragrafo, relativo al

conflitto di giurisdizioni, ricordiamo che gli organi di soluzione delle controversie contemplati da accordi commerciali non possono in genere interpretare e applicare norme esterne, appartenenti cioè ad altri sistemi normativi rispetto a quello per il quale sono istituiti, norme che possono essere prese in considerazione solo se necessarie per l'interpretazione del diritto amministrato da tali organi.

Ricordiamo pure che, come noto, l'ordinamento internazionale non contempla regole generali volte a risolvere i conflitti di giurisdizione; tali regole, però, a volte sono contenute negli specifici sub-sistemi: si pensi, con riguardo al sistema OMC all'art. 11, par. 3 dell'Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie ("Nothing in this Agreement shall impair the rights of Members under other international agreements, including the right to resort to the good offices or dispute settlement mechanisms of other international organizations or established under any international agreement") o all'art. 4 dell'Accordo sulle ispezioni pre-imbarco (che obbliga i Membri ad istituire, all'interno del sistema OMC stesso, quindi in sede internazionale, un'autorità indipendente per la risoluzione delle eventuali controversie tra gli importatori e le organizzazioni preposte a dette ispezioni), ma in maniera non necessariamente compatibile col diritto ad un ricorso individuale, quello dell'accesso a un giudice, o, ancora, i principi del giusto processo.

A questo si aggiunga che praticamente tutti gli accordi commerciali sono considerati – in via giurisprudenziale o addirittura mediante esplicite previsioni normative – praticamente sempre privi di effetti diretti.

4. Un discorso parzialmente differente rispetto a quello condotto finora va sviluppato con riguardo alle c.d. Istituzioni di Bretton Woods (Fondo monetario internazionale e Banca mondiale), dal momento che il loro *status* di istituti specializzati delle Nazioni Unite, ai sensi dell'art. 63 della Carta ONU, impone loro di rispettare gli obblighi contemplati nella medesima Carta, tra i quali, come noto, c'è quello relativo a diritti umani e libertà fondamentali.

Va anche detto, però, che, Carta ONU a parte, su tali Istituzioni non gravano *tutti* gli obblighi in materia di diritti umani che l'ordinamento internazionale impone agli Stati, ma esclusivamente quelli di natura consuetudinaria, dal momento che le stesse non sono parte (né, d'altro canto, possono esserlo) delle relative convenzioni internazionali.

Ricordiamo pure che, come noto, e ad un livello molto generale, gli obblighi internazionali relativi ai diritti umani possono essere suddivisi in tre "gruppi", in senso di progressiva rilevanza: quelli che impongono di rispettare i diritti umani (*to respect*), quelli che impongono di proteggerli (*to protect*), ed infine quelli che impongono di attuarli ed implementarli (*to fulfil*).

Gli obblighi ascrivibili nel primo gruppo si caratterizzano il loro contenuto negativo, ed impongono ai loro destinatari di non violare diritti umani già riconosciuti (per alcuni autori tali obblighi implicano una sorta di clausola di *stand-still* di non peggiorare il livello di protezione dei diritti umani), mentre gli altri due hanno un contenuto positivo e maggiormente penetrante, imponendo comportamenti e attività fattive, anche se di livello e portata differenti.

Ebbene, una parte della dottrina ha sostenuto che sulle Istituzioni di Bretton Woods, a causa del tipo di competenze loro attribuite e delle attività che pongono in essere, graverebbero obblighi di rispetto dei diritti umani ascrivibili esclusivamente al primo gruppo e, non già ai successivi, e più penetranti, di proteggere e attuare (S.I. SKOGLY, *The human rights obligations of the World Bank and the International Monetary Fund*, London/Sydney,

2001, p. 194 ss.; cfr. anche V.W. GENUGTEN, *The World Bank Group, the IMF and Human Rights A Contextualised Way Forward*, Cambridge/Antwerp/Portland, 2015).

Anche in questo caso l'obbligo di protezione dei diritti umani, peraltro, assume aspetti tanto sostanziali quanto procedurali.

I primi implicano una valutazione specifica della singola attività (progetto o programma) posto in essere dall'Istituzione, e il modo in cui essa va ad influire sul rispetto dei diritti umani: si pensi, ad esempio, al caso di un progetto di sviluppo agricolo, di cui debba esser valutato l'impatto sul diritto al cibo.

Per quanto riguarda i secondi, invece, essi riguardano essenzialmente le modalità con cui le Istituzioni finanziarie debbono relazionarsi con gli Stati e le altre organizzazioni internazionali con competenze in materia di diritti umani: il dialogo che la Banca Mondiale ha condotto con l'Alto Commissario per i diritti umani in rapporto con il diritto allo sviluppo ne è un buon esempio.

5. Come è evidente, il discorso qui sviluppato ha potuto solo accennare a questioni di grande complessità, e gli spunti offerti non possono, né, vogliono in alcun modo essere esaustivi degli innumerevoli problemi che questo Osservatorio, che qui inauguriamo, affronterà.

Di sicuro si tratta di questioni tutte determinanti per una più consapevole comprensione dell'"innominabile attuale" (R. CALASSO, *La rovina di Kasch*, 1983, e ID., *L'innominabile attuale*, 2018).

Una cosa è però opportuno chiarirla da subito: l'Osservatorio è aperto al contributo di tutti gli studiosi che vorranno impreziosirlo con le loro riflessioni.

Si tratterà, d'ora innanzi, di scansionare la prassi internazionale in materia di diritto del commercio internazionale e, in senso più ampio, di diritto internazionale dell'economia, al fine di verificare l'impatto e i rapporti, in costante mutamento, dei relativi regimi normativi sui diritti umani, al fine, non solo di stilare un catalogo significativo delle più recenti tendenze, ma anche di tentarne un inquadramento giuridico.

Speriamo che quelle *oreilles* alle quali si riferisce l'*incipit* siano in ascolto.

GIANPAOLO MARIA RUOTOLO